CONSORZIO N.7

STATUTO

Capo 1

NATURA GIURIDICA, SEDE, FINI, COMPRENSORIO, PERIMETRO

Art. I
Natura giuridica, sede

Il Consorzio di bonifica 7.- Caltagirone. costituito con decreto del Presidente della Regione del .23/05/1997..pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.49 del 06/09/1997 che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione n.34/gruppo VII S.G. dell'8 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.19.del 20/04/1996 è retto dal presente statuto.
Il Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5, 4° comma, legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ha sede in Caltagirone

Art. 2
Finalità, funzioni istituzionali e compiti

Ai sensi dell'art. I della legge regionale n. 45/95 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa , conservazione e tutela del suolo , per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 45/95 nonché i compiti di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 45/95 e cioè:
I) la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
2) la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);

3) La redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della legge regionale n° 45/95;
4) la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art. 7, legge regionale n. 45/95);
5) l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);
6) la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della legge regionale n. 45/95;
7) la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo ;
8) l'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi degli indici di qualità ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
9) la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
10) la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
11) le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
12) la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;
13) eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.
Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.

Art. 3
Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha.81507.36.89.che ricadono nelle seguenti province e comuni:
Provincia di Catania
Comuni di :

Caltagirone	sup.Ha.	12025.70.42
Mineo	sup.Ha.	19870.28.65
Grammichele	sup.Ha.	1424.09.87
Mirabella Imbaccari	sup.Ha.	1478.77.88
San Michele di Ganzaria	sup.Ha.	1144.99.70
Licodia Eubea	sup.Ha.	488.85.63
Raddusa	sup.Ha.	1252.31.67
Ramacca	sup.Ha.	11347.37.52
Castel di Iudica	sup.Ha.	2477.50.74

Provincia di Enna
Comuni di :

Aidone	sup.Ha.	19905.48.88
Piazza Armerina	sup.Ha.	8936.07.48
Enna	sup.Ha.	1156.48.45

Art. 4
Perimetro del comprensorio

Il perimetro del comprensorio consorziale si svolge:

A NORD - da una linea che partendo da un punto della strada statale n.117 (Centrale Sicula) in località della Furna a circa 600 metri prima del Km.128, in corrispondenza della quota 786, volge ad Est per circa 125 metri fino a raggiungere la trazzera per Marcato Margi di Buffa.-Di qui volge a Nord lungo questa trazzera e per quota 816 raggiunge a quota 796 un sentiero seguendo il quale, verso est, per quota 809 raggiunge la casetta a quota 803.- Scende poi al Vallone Rossimanno che percorre verso Est alle pendici a Sud della Serra Casazze e quindi volge a Nord risalendo per quota 803 alla Serra Casazze dove

incontra una trazzera che per le quote 893, 873, per il bivio trazzerale e la quota 808 del Cozzo Campane Cafeci, scende lungo le pendici settentrionali di questo Cozzo fino a raggiungere, poco ad Ovest della quota 645 una trazzera confine tra i comuni di Enna e di Piazza Armerina.-

Segue verso Nord questo confine, raggiungendo a quota 594 il quadrivio trazzerale.- Sempre lungo il confine, ora, tra i Comuni di Assoro e Piazza Armerina, volge ad Est per Cozzo Leone (quota 687), segue la stradella che porta nei pressi del Km.3 della strada da Valguarnera alla Raddusa-Agira.- Percorre per circa 300 m. questa strada e la abbandona per seguire il confine comunale, sulla cresta delle Rocche dei Castani, scendendo poi lungo le pendici a Nord di queste fino al Cozzo Neglio (quota 568) dove il confine diventa limite tra i comuni di Piazza Armerina ed Enna in contrada Pietralunga.-

Sempre seguendo il confine comunale lungo una trazzera volge ad Est per quota 438 e per quota 445 di casa Pietralunga Minore raggiunge il bivio trazzerale a quota 398 dove il limite comunale diventa confine tra i Comuni di Piazza Armerina e di Assoro. Lungo questo limite comunale per le quote 426, 446 case Cono (438), Monte Conazzo (453), 429,409 e 446 incontra il limite tra le provincie di Enna e Catania ed i Comuni di Piazza Armerina e Raddusa.- Segue il confine provinciale da quota 446 per Cozzo dell'Aquila (451), quote 351,368,354, 372 attraversa la strada Raddusa - Agira al bivio a quota 322 in corrispondenza della casa cantoniera e per quota 375 raggiunge la cima del Monte Fasi (457).- La linea scende sempre lungo il confine provinciale verso Sud-Ovest a quota 391 dove abbandona detto confine per volgere, con linea retta in aperta campagna, verso Sud-Est attraversando la contrada Bottazza per raggiungere la trazzera da Raddusa alla Masseria Caldarone alla casa a quota 470.- Volge verso Nord-Ovest seguendo la trazzera fino alla masseria Caldarone proseguendo poi lungo un sentiero fino alla quota 377.-

Devia ora verso Sud-Est lungo un secondo sentiero e raggiunge a quota 509 il confine tra i Comuni di Raddusa e Ramacca che segue verso Nord fino alla Montagna (quota 516). Da questo punto volge verso Ovest, in aperta campagna, con linea retta raggiungendo il centro trazzerale, a quota 329, ad Ovest della contrada Mandre Bianche proseguendo lungo il sentiero che per quota 368 e 427, passa a Sud della Rocca Airmana.-Poco dopo la quota 427 abbandona il sentiero per salire alla quota 476 di Rocca Airmana e di quì con linea retta verso Est .alla. quota 491 dove incontra il confine tra i Comuni di Ramacca e Castel di Iudica.-

Volge a Nord lungo questo confine fino ad incontrare quota 398 la trazzera per Masseria Mandre Bianche,ed abbandona qui il confine Comunale per seguire verso Est la trazzera che conduce a contrada Biffera. Poco dopo la quota 366 abbandona la trazzera per percorrere verso Nord Est circa 300 metri di un sentiero, e abbandonato questo con una linea convessa verso Nord lungo lo spartiacque, raggiunge la cima del Serro Toscano a quota 619.-Da questa quota sempre con linea in aperta campagna e per la quota 622 sale al monte Iudica quota 765 e di qui seguendo il crinale per quota 673 Masseria Iudica raggiunge

la quota 684 estremo Est alla quota 410 del trivio trazzerale proseguendo lungo il sentiero per Casa Basso e di qui sempre verso Est alla trazzera per casa del Gallo.-
Risale lungo questa trazzera a quota 351, a casa del Gallo e prosegue verso Monte Gallo fine all'incrocio con la trazzera di contrada Vassallo.-
Devia lungo quest'ultima e per quota 394, raggiunge il bivio trazzerale a Sud-Ovest del Monte Vassallo; seguendo poi la trazzera a Nord di detto monte raggiunge l'altro bivio trazzerale a circa 250 metri a Nord della quota 294.-

AD EST - dal bivio trazzerale della trazzera provinciale della contrada Vassallo con la trazzera per la contrada Gambanera, volge a Sud, per le quote 287,310,311,218 fino ad incontrare il fosso Gambanera fino all'incontro con la strada da Giumarra a Sferro.-Attraversa la strada e prosegue verso Sud lungo la trazzera che per la quota 157, 185 contrada Gambanera, 171,129,128,130, contrada Capezzana, contrada Cacocciolella Palma a quota 126 e 99, raggiunge, a quota 89 la strada S.Giuseppe alla Masseria Serralunga a circa 350 metri dopo il bivio per Ramacca.-Percorre poi Verso Ovest detta strada fino al bivio e volge poi a Sud Ovest lungo le strade per Ramacca fino al ponte sul fiume Gornalunga a quota 92.-Risale verso Ovest il Gornalunga e dalla quota 88 raggiunge il vallone Bardalasino affluente al Gornalunga e risalendo fino all'incontro della strada provinciale da Ramacca alla Raddusa-Caltagirone in località Acquamenta a circa 200 m. prima del Km.3.-

Risale il valloncello fino alle origini sulle pendici ad Est de "la Montagna" a circa metri 150 ad Est della quota 417.-Di quì con una linea retta verso Sud-Est, passando a circa 50 metri dalla quota 479 si porta, sulle pendici a Sud-Est della Montagna, sulla trazzera proveniente da Ramacca e di quì, lungo un sentiero e per aperta campagna alla quota 363 di casa Maraponte Soprano dove raggiunge un valloncello affluente del Fosso del Ferro, valloncello che segue per circa Km.1 fino all'incrocio della trazzera delle case Maraponte Sottano.-
Risale questa trazzera verso Ramacca e la abbandona poco oltre la quota 365 per deviare verso Sud-Est lungo un sentiero, che, percorrendo le pendici a Sud del Poggio Bosco, per la quota 361 raggiunge per quota 202 la strada da Ramacca a Palagonia.-

Segue questa Strada fino al ponte sul fiume dei Monaci e risale questo Fiume, che è poi il confine tra i Comuni di Mineo e Palagonia, fino alla confluenza dei fiumi del Ferro e di Caltagirone, continua a seguire il confine tra i detti due Comuni verso Sud-Est fino ad incontrare la provinciale Caltagirone-Palagonia fino a 300 metri prima del Km.48; segue detta strada verso Sud-Ovest fino a raggiungere il fiume Caldo al ponte sul detto fiume Caldo nei pressi del Km. 55 a quota 180.-Risale il fiume Caldo verso Sud sino al vallone in contrada Falla, che risale verso Mineo ad incontrare a circa metri 200 da Mineo la strada provinciale che da Mineo porta alla statale n.214.-

Segue detta strada fino ad incontrare il confine tra i Comuni di Mineo e di Vizzini che segue fino ad incontrare la S.S.n.124 sul ponte Mangalavite a quota 529.-

A SUD dal suddetto ponticello segue la strada statale fino a quota 487 a 100 m. prima del Km.33 dove incontra il limite tra i Comuni di Grammichele e Mineo, volge a Nord seguendo il limite fino a Poggio Tenutella dove devia verso Ovest per seguire il sentiero che porte alla contrada Acquaviola dove con una linea retta in aperta campagna, attraversando il Fosso della Badia, si porta alla curva della strada di accesso al cimitero di Grammichele.- Segue per breve tratto questa strada, ed attraversando la rotabile per la contrada Madonna del Piano, prosegue per la trazzera a Nord-Ovest dello abitato di Grammichele e per le quote 493,478 e 451 raggiunge di nuovo la statale n.124 (Siracusana) a circa m.75 dopo il Km.29.-
Segue la statale verso Ovest fino al casello ferroviario a quota 444 a circa 300 m. dopo il Km.24 e volge verso Nord lungo un sentiero che per quota 355 scende al valloncello lungo il quale la linea raggiunge la strada provinciale Caltagirone-Catania al tornante a circa m.200 dal Km.67.

Segue detta provinciale verso Caltagirone fino al tornante al Km.70, quota 462 al bivio per case Barone, risalendo verso detta casa per deviare ad Ovest lungo la trazzera che porta al Cimitero di Caltagirone.- Al bivio trazzerale a circa m.200 prima del cimitero, volge a Nord fino a quota 498, dove con una linea che passa a Nord del Cimitero di Caltagirone, per aperta campagna, si porta alla stazione di Caltagirone.- (Ferrovia Secondaria per Piazza Armerina).-
Segue detta ferrovia fino all'incrocio del Fosso.S.Ippolito,scendendo lungo il quale, verso Nord, raggiunge a quota 432 le falde di Poggio S.Porta.- Volge verso Ovest lungo un valloncello e per il ponte della Rocca, quota 403,raggiunge a quota 483, in corrispondenza del sottopassaggio della ferrovia secondaria, la strada statale n.124 che segue fino a raggiungere il bivio Gigliotto con la S.S.117/bis (Centrale Sicula).-

AD OVEST - da qui segue verso Nord detta strada fino al Km.55 circa dove l'abbandona per seguire una linea che volgendo verso Nord-Est raggiunge il fiume dell'Elsa che risale fino alla confluenza del Vallone Pelleri.- Risale questo fino alla confluenza col Vallone Leano che risale sino a raggiungere la strada provinciale Piazza Armerina-Mirabella Imbaccari al Km.5.- Da quì con una linea retta passando sotto il M.S.Nicola, quota 740, raggiunge la provinciale Leano-Aidone.-Segue detta strada sino alla provinciale Aidone-Madonna Noce e quindi segue verso Ovest detta strada fino ad incontrare la statale 117/bis (Centrale Sicula) che segue verso Nord fino a circa 600 metri prima del Km.128 in corrispondenza della quota 786, località della Furna.-

Il comprensorio di Santo Pietro è delimitato come segue:

A NORD - da una linea che partendo dalla confluenza fra il Vallone Terrana ed il fosso del Pero risale questo fino allo inizio, dove incontra la trazzera per casa Malerba ed il Vallone Ogliastro che segue verso Nord-Est.-Passa quindi per le quote 335, 354, 357 continua verso Nord-Est seguendo una stradella vicinale e raggiunge al Km.6 la strada rotabile Caltagirone-S.Pietro . -

AD EST - da una linea che partendo dal Km.6 della strada rotabile Caltagirone-S.Pietro volge verso Sud e raggiunge a quota 314, presso il Mulino Chiesa, il fiume Ficuzza che percorre fino alle pendici di Poggio Carrate seguendo pure verso Sud il confine fra i Comuni di Caltagirone e di Licodia Eubea, fino a quota 277.-
Da quì abbandona tale confine e proseguendo verso Sud raggiunge la quota 271 ed il confine fra le provincie di Catania e Ragusa .-

A SUD - da una linea che partendo da quota 271 segue verso ovest il confine fra le provincie di Catania e Ragusa fino a circa m.200 prima della trazzera per Poggio Terrana a circa m.100, sotto quota 217.-

AD OVEST - da una linea che partendo dal punto suddetto volge verso Nord ed attraversando il Piano Stella presso il suo limite Ovest passa circa 50 m.ad ovest da quota 233 e prosegue verso Nord passando per quota 105 dove attraversa il fiume Ficuzza.-
Passa quindi per quota 248 Piano del Lupo e volgendo verso Nord-Ovest passa per quota 215 contrada Molara per quota 127 e raggiunge il confine fra 1e provincie di Catania e Caltanissetta presso quota 116 in contrada Olmo.-
Da quì volge verso Nord-Est seguendo sempre il confine tra le provincie di Catania e Caltanissetta, risale il Vallone Terranova fino alla confluenza di questo Vallone con il fosso del Pero.-

Capo II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5
Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:
n 12 membri eletti nel suo seno dall'assemblea elettorale costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/95 che godano dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi;
n. 1 membro di diritto in rappresentanza della Provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio.
Ai fini della nomina del rappresentante della provincia, il consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data di svolgimento della prima riunione del consiglio di amministrazione almeno venti giorni prima.
In caso di ritardo della nomina del rappresentante della Provincia regionale, il consiglio di amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.
Fino alla nomina del rappresentante della Provincia , le maggioranze, per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.
Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. I della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 7
Competenze del consiglio di amministrazione

Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla legge regionale n. 45/95 e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare:
a) eleggere nel suo seno il presidente ed il vice presidente;
b) deliberare sullo statuto;
c) deliberare sui regolamenti nonché in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente;

d) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza;
e) deliberare sulle fasce di contribuenza;
f) deliberare sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
g) deliberare il bilancio di previsione e sue variazioni;
h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale;
i) predisporre il piano generale degli interventi di bonifica;
l) nominare i componenti dei seggi elettorali;
m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
n) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese;
o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni;
p) convocare l'Assemblea elettorale;
q) deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonché sull'assunzione di finanziamenti istituzionali;
r) deliberare in materia di appalti di opere e forniture;
s) formulare le proposte di cui ai punti 7), 8) e 9) dell'art. 2 del presente statuto;
t) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, sulle locazioni e condizioni dei beni immobili;
u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del consorzio e sui relativi atti di concertazione;
v) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria;
w) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante;
k) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
z) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti.

Art. 8
Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente.
Il consiglio di amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare o quando ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 20.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio di amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviato non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del consiglio di amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

Art. 9
Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo statuto, e in particolare:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza comportante assunzione di obbligazioni;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
d) sovrintende all'attività dell'amministrazione consorziale e predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;
e) sovrintende alla regolare conservazione e gestione del patrimonio consorziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alla formazione degli inventari dei beni dell'ente;
f) predispone lo schema del bilancio preventivo e la relazione illustrativa, e presenta il conto consuntivo con relative note illustrative;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni:
i) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture ove previsto dalla normativa vigente in materia;

l) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
m) delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo del direttore, sulle materie di competenza del consiglio di amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza dalla carica ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a), b), e), d), e) dell'art. 21 della legge regionale n. 45/95 e l'approvazione e modificazioni dello statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

Art. 10
Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 11
Indennità

Al presidente ed al vice presidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell'art. I della legge regionale n. 15/93.

Art. 12
Validità adunanze

Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il presidente o il vice presidente.
Le adunanze del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13
Segreteria organi consorziali

L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o in sua assenza da altro funzionario incaricato dal consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi

e, qualora trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 14
Il direttore

Il direttore, oltre a tutte le funzioni indicate nel piano di organizzazione variabile dell'ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'amministrazione.
Il direttore assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione , con voto consultivo.

Art. I5
Astensioni

Il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 16
Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 17
Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 18
Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 19
Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime nonché degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi redatto giusta la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 20

Collegio dei revisori dei conti - costituzione, funzioni, durata

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 della legge regionale n. 45/95 e nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.

Non possono essere chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

f) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio si trovino legalmente in mora;

i) i componenti il consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il collegio durano in carica tre anni.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione;

b) presenta al consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni e sul rendiconto consuntivo;

c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle adunanze del consiglio.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.
Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, l'Assessore provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. I revisori cosi nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Qualora il collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al presidente l'immediata convocazione del consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

Capo III
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21
Sistema elettorale

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 45/95 e cioè:
1) i consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo.
Le fasce sono così determinate:
a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.
Il consiglio con atto deliberativo individua le predette fasce:
2) ogni consorziato ha diritto ad un voto;
3) ogni fascia elegge un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
4) il voto è espresso personalmente, salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si

considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.
5) per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8, commi 1° e 2°, n. 7 e all'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n° 29;
6) si applicano ai fini dell'elezione o nomina degli organi consortili, le disposizioni di cui all'art 15, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinques e 4 sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 22
Procedimento elettorale

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente entro i 60 giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.
Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.
Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

Art. 23
Esercizio del diritto di voto

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/95, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del consorzio a cura degli interessati non oltre il 30° giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale.
Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art. 21 (sistema elettorale).

Art. 24
Formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale.
L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
-le generalità;
-l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
-la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
-la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 25
Pubblicazione dell'elenco

La deliberazione del consiglio di amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del consorzio e dei comuni anzidetti.

Art. 26
Reclami contro l'elenco

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzati al consiglio di amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
Il consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.
Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A.R.
Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 22 e 23, il consiglio di amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

Art. 27
Operazioni di voto e sezioni elettorali

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle 12 sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile, e cioè:

1) Caltagirone
2) Mineo
3) Grammichele
4) Mirabella Imbaccari
5) San Michele di Ganzaria
6) Licodia Eubea
7) Raddusa
8) Ramacca
9) Castel di Iudica
10) Aidone
11) Piazza Armerina
12) Enna

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 28
Pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti

Il consiglio di amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffragi ottenuti.
La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale ai sensi

dell'art. 15 della legge regionale n. 45/95 esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.
Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere di amministrazione del consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.
Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

Art. 29
Ineleggibilità

Non possono essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione del consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:
1) i soggetti di cui alla legge regionale n. 29/57, art. 10, nonché art. 8, comma 1° e art. 8, comma 2° punto 7;
2) i componenti dei comitati regionali di controllo
3) i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinques e sexies dell'art. 15 della legge regionale 19 marzo 1990 n. 55;
4) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
5) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
6) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
7) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
8) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
9) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
10) coloro che hanno liti pententi con il consorzio;
11) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
12) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora;
13) i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 30
Regolamento elettorale

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il «Regolamento per la elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica della Sicilia».
Tale regolamento redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.
Il regolamento elettorale adottato dal consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

Art. 31
Insediamento del consiglio

L'amministrazione consortile uscente , avuta conoscenza del provvedimento assessoriale di proclamazione degli eletti, di cui all'art. 28 del presente statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica, entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza di cui sopra, agli interessati l'elezione a componenti del consiglio di amministrazione del consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.
Tale seduta dovrà tenersi, entro il 30° giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'art. 6, successivo all'invio della predetta lettera raccomandata.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In questa prima seduta il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 32
Accettazione cariche

L'elezione a consigliere di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A.R. al consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art. 31.
Il presidente ed il vice presidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al consiglio con lettera raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.
In caso di mancata accettazione della carica di presidente e di vice presidente, il consiglio procede a nuova elezione.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei consiglieri l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

Art. 33
Durata cariche

I consiglieri di amministrazione del consorzio durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.
Il presidente non è riconfermabile.

Art. 34
Scadenza cariche

I componenti del consiglio di amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neoeletti. Dal momento della elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il consiglio di amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

Art. 35
Cessazione cariche

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del consiglio ex art. 20, comma 2°, lettera c della legge regionale n. 45/95,
la cessazione dalla carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:
— dimissioni;
— decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 29;
— annullamento della elezione;
— per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
— per mancata partecipazione al consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.
Il consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione dalla carica, ne dà comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento, secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

Art. 36
Vacanza delle cariche

Oltre che nel caso previsto dall'art. 32 ultimo comma, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art. 28 del presente statuto.
I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.
Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
La revoca e le dimissioni del presidente comportano di diritto la decadenza del vice presidente.
Allorché si verifica tale evenienza il consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.
Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 28 e successivamente il numero dei componenti del consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art. 6, dovrà essere convocata l'assemblea elettorale per il rinnovo del consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22, primo comma.

Capo IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 37
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di bilancio, approvato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 45/95, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo di controllo il consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.

In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese di esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 38
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 39
Piano di classifica

Il piano di classifica ai fini del riparto della contribuenza di cui all'art. 40 viene predisposto e deliberato dal consiglio di amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica.
Il piano di classifica redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 45/95.
Gli interessati possono inoltrare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ricorso avverso il piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa.

Art. 40
Riparto della contribuenza

La ripartizione delle spese di funzionamento del consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

Art. 41
Riscossione dei contributi

I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art. 40 secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso previsto a norma di legge.

Capo V
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 42
Potere impositivo

Per l'adempimento dei fini istituzionali il consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/33 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.
Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art. 39.

Art. 43
Cooperazione con gli altri enti

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

Art. 44
Regolamento di contabilità

Il sistema contabile del consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità e la finanza pubblica.

Art. 45

Gestione dei servizi

Il consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.
I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.
La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 46

Potere regolamentare

Il consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica di cui al regolamento approvato con R.D.L. n. 386/1904 e alle disposizioni dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 47

Approvazione statuto

La deliberazione del consiglio di amministrazione che approva lo statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'organo tutorio a termini di legge.

Art. 48

Vigilanza

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 si applica il sistema dei controlli previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, giusta art. 4 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 20.

INDICE

CAPO 1 — 1

NATURA GIURIDICA, SEDE, FINI, COMPRENSORIO, PERIMETRO — 1
ART. I — 1
NATURA GIURIDICA, SEDE — 1
ART. 2 — 1
FINALITÀ, FUNZIONI ISTITUZIONALI E COMPITI — 1
ART. 3 — 1
COMPRENSORIO — 3
ART. 4 — 3
PERIMETRO DEL COMPRENSORIO — 3

CAPO II — 7

ORGANI DEL CONSORZIO — 7
ART. 5 — 7
ORGANI DEL CONSORZIO — 7
ART. 6 — 7
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE — 8
ART. 7 — 8
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE — 8
ART. 8 — 8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE — 9
ART. 9 — 9
PRESIDENTE — 10
ART. 10 — 10
VICE PRESIDENTE — 11
ART. 11 — 11
INDENNITÀ — 11
ART. 12 — 11
VALIDITÀ ADUNANZE — 11
ART. 13 — 11
SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI — 12
ART. 14 — 12
IL DIRETTORE — 12
ART. 16 — 12
VOTAZIONI — 12
ART. 17 — 12
VERBALI ADUNANZE — 13
ART. 18 — 13
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI — 13
ART. 19 — 13
COPIA DELIBERAZIONI — 13
ART. 20 — 13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA — 14

CAPO III 15

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15
ART. 21 15
SISTEMA ELETTORALE 15
ART. 22 16
PROCEDIMENTO ELETTORALE 16
ART. 23 17
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 17
ART. 24 17
FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 17
ART. 25 17
PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO 17
ART. 26 17
RECLAMI CONTRO L'ELENCO 17
ART. 27 18
OPERAZIONI DI VOTO E SEZIONI ELETTORALI 18
ART. 28 19
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 19
ART. 29 19
INELEGGIBILITÀ 19
ART. 30 20
REGOLAMENTO ELETTORALE 20
ART. 31 20
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO 20
ART. 32 20
ACCETTAZIONE CARICHE 20
ART. 33 21
DURATA CARICHE 21
ART. 34 21
SCADENZA CARICHE 21
ART. 35 21
CESSAZIONE CARICHE 21
ART. 36 22
VACANZA DELLE CARICHE 22

CAPO IV 22

AMMINISTRAZIONE 22
ART. 37 22
ESERCIZIO FINANZIARIO 22
ART. 38 23
SERVIZIO DI TESORERIA 23
ART. 39 23
PIANO DI CLASSIFICA 23
ART. 40 24
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA 24
ART. 41 24
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 24

CONSORZIO DI BONIFICA 7
CALTAGIRONE

Deliberazione N. 64 Del 16.09.2008.-

OGGETTO: Modifiche allo Statuto consortile - Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 22/23 luglio 2008.-

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di settembre nella sede del Consorzio

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giuseppe DIMINO, nominato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste n. 847 dell'11.06.2008 per le finalità dell'art. 2 del D.A. n. 661 del 14.05.2008, assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Collegio dei Revisori dei Conti e del Direttore del Consorzio, Dott. Giuseppe Zarbano, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998;

VISTA la nota prot. n. 80820 del 08.09.2008, con la quale l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali – task force Consorzi di bonifica -, nel notificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 22/23 luglio 2008, ha invitato i Consorzi a dare immediata esecuzione a tale atto attraverso la predisposizione di un atto deliberativo consortile, finalizzato all'introduzione delle modifiche nello Statuto;

VISTO l'art. 7 dello Statuto vigente in ordine all' organo competente a deliberare sulle modifiche statutarie e il successivo art. 47 riguardante la pubblicità delle deliberazioni di approvazione e modifica dello Statuto;

RITENUTO di dover deliberare conformemente alle disposizioni del Dipartimento Interventi Infrastrutturali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore del Consorzio ;

D E L I B E R A

- DI APPORTARE le seguenti modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone, adottato con deliberazione n. 3 del 04 febbraio 1998 ed approvato dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 433 del 13 novembre 1998, in conformità allo schema allegato "A" alla deliberazione n. 168 del 22/23 luglio 2008 della Giunta Regionale:

Il Testo dell'art. 9 "Presidente" è così sostituito:

Art. 9 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera e).

Il presidente esercita le seguenti principali funzioni:

a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) controlla l'amministrazione consorziale;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli ella ratifica del Consiglio di Amministrazione;
e) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevata dagli uffici;
f) delibera, in caso d'urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo favorevole del direttore, sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza delle cariche ed il procedimento elettorale, nonché di quelle di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 21 della legge regionale n. 45/1995 e l'approvazione e modificazioni dello statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

Viene introdotto il seguente Capo IV bis:

Capo IV bis
Indirizzo controllo e gestione

Art. 41 bis – Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Essi sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 41 ter – Dirigenza

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti e/o quadri di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Spettano ai dirigenti e/o quadri tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati degli organi statutari, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente e/o quadro, i compiti di cui al precedente comma lettera a), c) ed f).
Il Direttore, in caso di impedimento o di assenza del Presidente o del Vicepresidente attua i provvedimenti necessari a minor nocumento dell'Ente fra le competenze del Presidente con esclusione di quella di cui all'art. 9) lettera f).

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Catania ai sensi e per gli effetti dell' art. 63 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 5 L.R. 30.10.1995 n. 76, nonché all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio IV Vigilanza sui Consorzi di bonifica;

- DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell'albo del Consorzio per 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto vigente.

Il presente atto deliberativo diventerà esecutivo dopo l'approvazione degli organi di controllo e vigilanza.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO AD ACTA :

IL SEGRETARIO :

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione venne pubblicata all'albo di quest'ufficio, a termini dello Statuto , dal 17 SET. 2008 al 17 OTT. 2008 e che entro i dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione , non vennero presentate opposizioni alla presente deliberazione.

CALTAGIRONE ,lì 28 OTT. 2008

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Paolo STRANIERO)